

(N. 1566)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, DALLE MURA, TALAMONA,
RUFINO e CARNESELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1979

Istituzione di un ruolo speciale per ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri provenienti
dai sottufficiali della stessa Arma

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge proposto si intende ottenere un duplice effetto: da una parte dare sfogo e prospettive di carriera a quei sottufficiali che posseggano particolari requisiti, al pari di quanto avviene in numerosi Corpi di polizia di altri Paesi; dall'altra parte immettere nei ruoli ufficiali personale che, per aver maturato notevole esperienza operativa,

certamente provocherebbe non pochi vantaggi alla proficuità del servizio.

Quanto si va a proporre, d'altra parte, è stato già riconosciuto valido dalla stessa Arma dei carabinieri, che già da due anni ha proposto un disegno di legge in proposito al Consiglio superiore delle forze armate, che, purtroppo, fino ad ora non lo ha ancora trasmesso al Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dalla data di approvazione della presente legge è istituito un ruolo speciale di ufficiali dell'Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali della medesima Arma: a tale ruolo si accede secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Entro i primi dodici mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge saranno promossi sottotenenti 300 marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri; per ogni annualità successiva il numero dei promossi sarà di 150 unità. Il Comando generale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appronterà la graduatoria nazionale degli aspiranti che presenteranno domanda entro quindici giorni, purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Possono presentare domanda per l'ammissione al ruolo di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri i marescialli maggiori che abbiano i seguenti requisiti:

almeno quindici anni di anzianità di servizio a decorrere dalla data di promozione a vice brigadiere;

almeno ventotto mesi di anzianità di comando di reparto (stazione, nucleo, ecc.), anche se in più riprese durante i quindici anni di cui sopra;

possesso di un diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado;

età massima di cinquanta anni;

non aver riportato provvedimenti disciplinari durante gli ultimi tre anni ed aver ottenuto una qualifica di « superiore alla media ».

Art. 4.

La graduatoria di cui all'articolo 2 sarà compilata dal Comando dell'Arma secondo la seguente tabella:

per ogni anno di servizio, oltre i quindici richiesti, punti 1;

per ogni due mesi di comando, oltre i ventotto richiesti, punti 1 (per un massimo di punti 5);

per ogni laurea conseguita in qualsiasi disciplina con non meno di punti 100/110, punti 6;

per ogni laurea conseguita in qualsiasi disciplina con un punteggio inferiore a 100/110, punti 4;

per ogni attestato di « buon conoscitore di lingua straniera » rilasciato da almeno un anno da autorità militari, punti 2;

per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento rilasciato da almeno un anno da autorità militari (« rilevamento di incidenti stradali », « tecnica di polizia giudiziaria », « tiratore scelto », « tecnica di difesa personale », ecc.), punti 1;

per ogni anno di servizio presso reparti investigativi, operativi, di polizia giudiziaria, antiterrorismo, controspionaggio, speciali, punti 0,50 (per un massimo di punti 4);

per ogni qualifica di « eccellente » riportata annualmente, punti 1;

per ogni qualifica di « superiore alla media » riportata annualmente, punti 0,75;

per ogni promozione conseguita per « benemeranza di istituto », punti 2;

per ogni « encomio solenne » riportato, punti 1;

per ogni medaglia d'oro ottenuta al valor militare, punti 6;

per ogni medaglia d'oro ottenuta al valor civile, punti 5;

per ogni medaglia d'argento ottenuta al valor militare, punti 4;

per ogni medaglia d'argento ottenuta al valor civile, punti 3;

per ogni medaglia di bronzo ottenuta al valor militare, punti 2;

per ogni medaglia di bronzo ottenuta al valor civile, punti 1,50;

per ogni promozione conseguita « a scelta », punti 1.

Art. 5.

La progressione di carriera per gli ufficiali promossi dopo un corso di perfezionamento della durata di undici mesi presso la Scuola ufficiali carabinieri è la seguente:

permanenza nel grado di sottotenente, anni uno;

permanenza nel grado di tenente, anni due;

permanenza nel grado di capitano, anni tre;

permanenza nel grado di maggiore, anni due;

permanenza nel grado di tenente colonnello, anni cinque;

permanenza nel grado di colonnello, fino al giorno antecedente il congedamento.

Art. 6.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale di cui alla presente legge possono essere impiegati soltanto nelle seguenti mansioni:

comandante o addetto a squadra o nucleo di polizia giudiziaria;

comandante o addetto a squadra o nucleo investigativo;

comandante o addetto a squadra o nucleo operativo;

comandante o addetto a squadra o nucleo antiterrorismo;

comandante o addetto a squadra o nucleo controspionaggio;

comandante o addetto a squadra o nucleo elicotteri;

comandante o addetto a squadra o nucleo navale;

comandante o addetto a squadra o nucleo antisofisticazioni;

comandante o addetto a comando territoriale (tenenza, compagnia, gruppo, legione).

Art. 7

Presso i comandi di gruppo e presso i comandi di compagnia è istituito il posto di comandante in seconda che viene, di

norma, coperto da ufficiali del ruolo speciale di cui alla presente legge.

Il comando delle compagnie comprendenti più di dieci stazioni dipendenti è affidato a capitani con almeno due anni di anzianità nel grado o a maggiori: dette compagnie acquisteranno la denominazione di « Distretto carabinieri ».

I nuclei operativi attivati presso i comandi di compagnia o di distretto saranno comandati da sottotenenti o tenenti provenienti dal ruolo speciale di cui sopra.

Al comando di un tenente o di un capitano, presso le legioni dell'Arma, è attivato un nucleo antisofisticazioni.

Al comando di un tenente o di un capitano, presso le legioni dell'Arma che hanno giurisdizione su territori marittimi, è attivato un nucleo navale.

Art. 8.

La presente legge abroga tutte le leggi o disposizioni con essa contrastanti.